

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 87

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 all'8 ottobre 2003)

INDICE

BAIO DOSSI ed altri: sui farmaci per il diabete (4-04033) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	4511	FLORINO: sul consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (4-02669) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	Pag. 4523
BATTAFARANO: sul pagamento degli emolumenti ai commissari d'esame dei corsi abilitanti in provincia di Taranto (4-03414) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	4513	FORMISANO: sulla ASL n. 11 di Reggio Calabria (4-04234) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	4525
BETTONI BRANDANI: sulle professioni sanitarie infermieristiche (4-03072) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	4514	FRANCO Vittoria ed altri: sul diniego del visto di ingresso in Italia ad un professore universitario statunitense (4-03085) (risp. BACCINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	4527
BONATESTA: sul precariato in RAI (4-05123) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	4516	GAGLIONE: sulla chiusura dell'unità operativa di oncologia di Manduria (4-04229) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	4529
CAVALLARO: sul servizio postale nelle Marche (4-03780) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	4518	LONGHI: sui fondi stanziati dalla regione Liguria per la realizzazione di progetti ONLUS (4-04419) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4530
CORTIANA: sulla Scuola-Città Pestalozzi di Firenze (4-04322) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	4521	MARTONE: su alcuni accordi internazionali firmati dall'Ecuador (4-02244) (risp. BACCINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	4532
COSTA: sul contratto scuola (4-04230) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	4522	sulla realizzazione di un parcheggio pubblico nel comune di Moconesi (4-03263) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4535
EUFEMI, COMPAGNA: sull'invito di ex parlamentari alle manifestazioni organizzate da strutture provinciali e regionali (4-04424) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4523	MUGNAI: sulla nomina di insegnanti quali docenti della sessione riservata degli esami di abilitazione in provincia di Grosseto (4-02204) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	4513

PASCARELLA ed altri: sull'inserimento dei disabili in Campania (4-04484) (risp. APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca) Pag. 4537	SPECCHIA: sulle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Ostuni (4-05031) (risp. GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento) Pag. 4547
RIGONI: sul nubifragio abbattutosi in Provincia di Massa Carrara (4-05266) (risp. GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento) 4540	TOIA: sull'ammissione in Italia di lavoratori argentini di origine italiana (4-03344) (risp. BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 4549
RONCONI: sull'aumento del capitale sociale della SSIT spa (4-03407) (risp. D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno) 4542	TONINI: sulla professione di massofisioterapista (4-04872) (risp. SIRCHIA, ministro della salute) 4551
SODANO Tommaso: sulla presenza di depositi con scorie radioattive (4-04003) (risp. D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno) 4544	VALDITARA: sulla mancata corresponsione degli emolumenti per lo svolgimento dei corsi-concorsi nell'anno scolastico 2001-2002 (4-04164) (risp. APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca) 4514

BAIO DOSSI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, CARELLA, DI GIROLAMO, GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in Italia il diabete sia di tipo 1 sia di tipo 2 colpisce una vasta popolazione, pari a circa il 3% (già diagnosticati) ed il 2% (non ancora diagnosticati), e tale dato tende ad aumentare del 15% dopo i 70 anni;

la cura corretta di questa patologia è in grado di prevenire e/o rallentare le complicanze, vera causa della compromissione della qualità della vita del paziente diabetico e dell'elevato onere economico della sindrome diabetica;

considerato che il mondo scientifico ha recentemente messo a punto nuove terapie:

per il diabete di tipo 1, un'insulina ad azione prolungata, insulina glargina = Lantus, per la quale risulta essere conclusa la fase di sperimentazione e di registrazione del farmaco ed essere in corso trattative per la definizione del prezzo con l'azienda produttrice. In proposito, in data 16 dicembre 2002 è stata presentata una interrogazione (3-00777) al Ministro della salute;

per il diabete di tipo 2, una nuova categoria di farmaci, i glitazoni, con effetto di riduzione dell'insulinoreistenza,

si chiede di sapere:

in merito all'insulina Lantus, a che punto siano le trattative con la casa produttrice, dal momento che un numero elevato di pazienti attende la messa in commercio di questo farmaco;

per quanto riguarda i glitazoni, se siano terminati i tempi della sperimentazione ed in caso affermativo se siano in corso le pratiche di registrazione del farmaco; in caso negativo, quando si preveda che possa terminare la fase di sperimentazione.

(4-04033)

(5 marzo 2003)

RISPOSTA. – I medicinali a base di «glitazoni» risultano classificati in fascia H, con prescrizione e distribuzione diretta da parte dei centri anti-diabetici ai pazienti che necessitano di tali farmaci.

La Commissione unica del farmaco (CUF), nell'atto di esprimere il parere favorevole che ha reso tali farmaci disponibili sul mercato e rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità sopra indicate, ha richiesto alle aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio riguardanti le specialità medicinali a base di «glitazoni» lo svolgimento di specifici progetti di sorveglianza, per me-

glio identificare i pazienti affetti da diabete di tipo 2, che necessitano del trattamento con «glitazoni», e per meglio definire il rapporto rischio/beneficio di tali farmaci.

In tal senso, la decisione della CUF ha dato seguito alle conclusioni della Commissione europea che ha previsto, su parere espresso dal Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP), che il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di tali farmaci venga sempre subordinato allo svolgimento di due studi clinici con gli obiettivi di:

raccogliere informazioni relative alla tollerabilità generale ed in particolare cardiovascolare;

raccogliere informazioni sulla morbilità/mortalità in pazienti in trattamento con associazioni di glitazoni e sulfaniluree o metformina.

In questo contesto, quindi, devono essere lette le modalità di prescrizione e distribuzione dei glitazoni; tali modalità non intendono, infatti, penalizzare i pazienti diabetici, ma bensì costituiscono i presupposti di un'attività di farmacovigilanza che il Ministero della salute svolge costantemente ai fini di una migliore definizione qualitativa e quantitativa degli eventi avversi correlati all'uso di queste specialità.

In definitiva, i «glitazoni» sono disponibili per i pazienti affetti da diabete di tipo 2, i quali possono ricevere gratuitamente tali farmaci all'atto dei periodici controlli effettuati presso i centri antidiabetici.

In questo modo viene assicurata una più corretta prescrizione, una più adeguata sorveglianza degli effetti collaterali e un accesso gratuito ai farmaci, presso i centri specialistici a cui il paziente periodicamente si rivolge per i necessari controlli.

Per quanto riguarda la specialità medicinale «Lantus» (insulina glargine), essa è stata registrata con procedura centralizzata europea nel giugno 2000, ma non è, fino ad oggi, disponibile sul mercato italiano per ragioni legate alla ridotta capacità produttiva da parte dell'Azienda farmaceutica titolare e per il ritardo, rispetto alla decisione europea, con cui l'Azienda stessa ha chiesto la commercializzazione e il rimborso del farmaco in Italia.

A seguito della specifica e successiva richiesta inoltrata dall'Azienda, la Commissione unica del farmaco (CUF), nel corso della riunione del 6-7 maggio 2002, ha espresso parere favorevole alla domanda presentata dalla stessa ditta farmaceutica «Aventis Pharma», di classificazione in classe H (con prescrizione e distribuzione diretta da parte dei centri antidiabetici identificati dalle Regioni) del medicinale «Lantus», con l'indicazione «Diabete mellito insulino-dipendente», in ordine alle seguenti forme e confezioni:

1 flaconcino 10 ml (1000 UI);

5 cartucce da 3 ml (300 UI);

5 penne preimpilate usa e getta da 3 ml (300 UI).

La competente Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute, pertanto, ha dato avvio immediato all'*iter*, di cui al comma 9-ter dell'art. 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112, previsto per le deliberazioni della CUF relative alla ammissione alla rimborsabilità

dei farmaci da parte del Servizio sanitario nazionale, assumendo tutti i provvedimenti necessari a consentire, entro breve termine, la commercializzazione della insulina «Lantus» e la sua distribuzione gratuita, attraverso i centri antidiabetici, ai pazienti affetti da «Diabete mellito insulino-dipendente».

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(3 ottobre 2003)

BATTAFARANO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

numerosi docenti hanno partecipato quali commissari alle ultime due sessioni dei corsi abilitanti in provincia di Taranto;

a distanza di vari anni gli stessi non hanno ancora percepito i relativi emolumenti;

vivo malcontento si registra tra gli interessati per questo incomprensibile ritardo,

si chiede di sapere quali siano le ragioni per lo stesso ritardo e quando si preveda il pagamento degli stessi emolumenti.

(4-03414)

(26 novembre 2002)

MUGNAI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che un gruppo di circa 30 insegnanti furono nominati in data 18 dicembre 2000 quali docenti di sessione riservata d'esami di abilitazioni dal provveditorato agli studi di Grosseto in base all'ordinanza ministeriale n. 33 del 7 febbraio 2000, all'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999, articolo 8, alla legge n. 124 del 3 maggio 1999;

che a tutt'oggi i succitati insegnanti a distanza di più di un anno non sono stati ancora retribuiti per il lavoro svolto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle vicende descritte e quali iniziative intenda intraprendere per sanare questa situazione.

(4-02204)

(28 maggio 2002)

VALDITARA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che i docenti, i dirigenti scolastici e il personale ATA che hanno curato lo svolgimento dei corsi-concorsi riservati indetto con ordinanza ministeriale 1/2001, nell'anno scolastico 2001-2002, lamentano, a oltre un anno di distanza dal termine delle operazioni d'esame, la

mancata corresponsione degli emolumenti previsti dall'ordinanza ministeriale, l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi del ritardo nella corresponsione degli emolumenti citati;

se non si ritenga di assumere urgenti iniziative volte all'adempimento di cui all'ordinanza ministeriale menzionata, al fine di evitare danni erariali connessi al contenzioso ed alla corresponsione degli interessi legati.

(4-04164)

(20 marzo 2003)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto, concernenti il pagamento dei compensi spettanti al personale impegnato nella sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

A tale riguardo, si fa presente che per la soluzione del problema prospettato è stato adottato il decreto-legge 31 luglio 2003, n. 230, con il quale sono state stanziati ulteriori risorse finanziarie per la copertura del maggior fabbisogno derivante dall'espletamento della suddetta sessione riservata di esami di abilitazione.

Infatti, gli stanziamenti a suo tempo autorizzati dalla normativa in materia si sono rivelati insufficienti rispetto al numero dei candidati che hanno partecipato alla procedura abilitativa in argomento e l'insufficienza dei fondi previsti non ha reso possibile la corresponsione dei compensi a tutto il personale impegnato nella procedura medesima.

Con il sopra citato decreto, che è ora all'esame del Parlamento per la conversione in legge, il problema si può ritenere superato.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(29 settembre 2003)

BETTONI BRANDANI. – *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nella tredicesima legislatura i Governi di Centrosinistra hanno avviato, realizzando i più importanti adempimenti, la stagione delle riforme delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, riabilitative e della prevenzione attraverso l'approvazione delle leggi nn. 42/99 e 251/00 e il varo dei decreti istitutivi delle nuove lauree abilitanti tali professioni e delle successive lauree specialistiche;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

l'evoluzione così profonda nell'assetto delle professioni all'interno della sanità in questa legislatura non ha avuto alcun progresso, anzi segnali preoccupanti fanno presagire una paralisi normativa per svuotare di contenuto le leggi di riforma nn. 42 e 251, non essendoci forse il coraggio politico di varare leggi di controriforma;

in particolare, è un chiaro segnale negativo il mancato avvio in quest'anno accademico delle quattro lauree specialistiche per ognuna delle aree professionali individuate dalla legge 251/00;

il mancato avvio delle quattro lauree è ancora più preoccupante se si tiene conto che il 2 agosto 2002 è stata raggiunta presso l'ARAN una prima intesa contrattuale sull'area della dirigenza sanitaria che ha già normato, nella fase provvisoria ed in quella a regime, il nuovo dirigente sanitario delle professioni ricomprese nella legge 251/00; è altrettanto preoccupante il fatto che, a tutt'oggi, il Ministro della salute non abbia ancora emanato il regolamento per integrare la normativa concorsuale, così come previsto dal secondo comma dell'art. 6 della legge n. 251;

desta, infine, grande preoccupazione lo stato di ingiustificata stasi nello quale versa lo «schema di regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42», inviato il 28 maggio 2002 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed ancora non messo in calendario, provvedimento molto atteso da decine di migliaia di operatori: esso, se approvato, potrebbe dare tranquillità a quegli interessati che, pur in presenza di specifico titolo di studio, debbono verificare la possibilità di riconvertirlo in titolo di laurea attraverso un percorso formativo integrativo, al fine di poter continuare a svolgere per il Servizio sanitario nazionale la propria attività professionale o in rapporto di lavoro dipendente o in quello autonomo;

appare, inoltre, contraddittoria con il processo di evoluzione della professione di infermiere la proposta – ferma da mesi alla Conferenza Stato-Regioni – di attribuire, dopo il superamento di un breve modulo formativo, all'operatore socio-sanitario compiti e funzioni sanitari oggi di competenza dell'infermiere, così, in sostanza, ripristinando e adattando al momento attuale le competenze dell'infermiere generico,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per dare una completa e piena attuazione alle leggi nn. 42/99 e 251/00.

(4-03072)

(3 ottobre 2002)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, si segnala, anzitutto, che in data 26 giugno 2003, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Segreteria della conferenza permanente Stato-Regioni, si sono riuniti, in sede tecnica, i rappresentanti delle Regioni e quelli dei Ministeri interessati, per esaminare lo schema di Ac-

cordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, rielaborato in conformità degli indirizzi emersi in sede istruttoria, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, predisposto in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

In tale occasione, le Regioni hanno formulato alcune obiezioni e proposto delle modifiche al testo in esame, che verranno formalizzate al più presto con apposita comunicazione.

Non appena il Ministero della salute verrà a conoscenza delle osservazioni regionali, il testo sarà modificato e ripresentato alla Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto attiene all'avvio dei corsi di laurea specialistica per le professioni sanitarie, di cui alla legge n. 251/2000, il Ministero della salute ha completato la fase istruttoria, trasmettendo, in data 10 luglio 2003, la documentazione relativa alla rilevazione dei fabbisogni delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 229/99, anche ai fini dell'individuazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale delle immatricolazioni ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui ai decreti ministeriali 2 aprile 2001 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno accademico 2003/2004, alla Segreteria della conferenza Stato-Regioni per il seguito di competenza.

Si rammenta, infine, che in data 16 gennaio 2003 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana l'Accordo Stato-Regioni per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(3 ottobre 2003)

BONATESTA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che: il fenomeno del precariato in RAI non si ferma al solo livello giornalistico, ma si estende a tutte quelle figure professionali che compongono il mondo televisivo;

l'azienda, malgrado abbia organizzato selezioni per la ricerca di tale personale, dopo anni di utilizzo con contratti a tempo determinato, si prodiga per continuare nella collaborazione senza procedere ad assunzioni definitive;

il problema più pregnante sta nel fatto che annualmente, nel periodo settembre – giugno di ogni anno di produzione, si verifica che le risorse dei bacini di reperimento (formati ufficialmente solo da quest'anno) sono sempre a regime, tanto da dover regolarmente ricorrere non solo a risorse extra bacino – ovvero a «chiamate per *curriculum vi-*

tae» – che non sempre rispecchiano la necessaria professionalità, ma anche a contratti con ditte appaltatrici, che continuamente forniscono la loro quotidiana prestazione;

questo clima di incertezza lavorativa sta portando ad una insostenibile situazione di sfiducia;

l'attuale, imminente passaggio di 20 unità di specializzati della produzione alla qualifica di tecnico della produzione, tramite una selezione interna, potrebbe essere considerato come una congrua opportunità di assunzione a tempo indeterminato, perché il rimpiazzo di tali unità con le attuali risorse del bacino di reperimento ufficiale, che conta appunto 20 unità, eviterebbe l'assegnazione delle relative mansioni e servizi ad appalti vari, che sono attualmente oltre i 20 giornalieri, e che comportano già un aggravio economico aggiuntivo;

il personale specializzato della produzione «bacinista», idoneo per selezione, attende da anni una sistemazione nell'organico aziendale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quale sia la sua opinione al riguardo;

per quale motivo, se la RAI ha annualmente bisogno del personale che essa stessa ha selezionato e utilizza da anni, non utilizzi il personale medesimo per reintegrare il personale che nel frattempo è stato collocato a riposo.

(4-05123)

(30 luglio 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercorrenti con i propri dipendenti.

Tali problemi rientrano, infatti, nelle competenze del Consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo, tuttavia, di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che gli specializzati della produzione risultati idonei alla selezione interna sono 8 e non 20 e che per gli interessati il passaggio alla qualifica di tecnico della produzione rappresenta una rilevante opportunità di sviluppo professionale.

Tale operazione, ha sottolineato la RAI, determina la creazione di nuove possibilità di utilizzazione con contratti a tempo determinato e, di conseguenza, maggiori opportunità di lavoro per gli specializzati della

produzione rientranti nel bacino di reperimento di cui agli accordi sindacali del 16 aprile e del 27 maggio 2003.

Con riferimento all'esigenza aziendale di contenimento degli organici e di riduzione del costo del lavoro, la concessionaria ha dichiarato che è in corso di valutazione la possibilità di sostituire gli specializzati della produzione risultati idonei alla selezione con lavoratori appartenenti al bacino suinducato.

Nei citati accordi, ha riferito la RAI, è previsto che l'azienda e le organizzazioni sindacali si incontreranno entro il 30 ottobre 2003 per «valutare l'ipotesi di procedere alla stabilizzazione di elementi risultati idonei a seguito di selezione» da programmare per il futuro, compatibilmente con la pianificazione degli organici e con le specifiche esigenze produttive.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(2 ottobre 2003)

CAVALLARO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

la società per azioni Poste Italiane, titolare della concessione per la fornitura del servizio universale, è tenuta a fornire una serie di prestazioni, di qualità determinata, sull'intero territorio nazionale e a prezzi accessibili a tutti gli utenti;

allo Stato spettano compiti di regolamentazione e verifica della qualità del servizio e che per questo scopo è stata creata, presso il Ministero delle comunicazioni, l'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale;

l'Autorità in particolare verifica il corretto svolgimento del servizio postale da parte del fornitore del servizio nonché il rispetto della disciplina da parte di tutti gli operatori del settore;

a seguito di una maggiore funzionalità operativa la Regione Marche è stata accorpata all'Emilia Romagna, con la localizzazione della sede gestionale a Bologna;

si riscontra sin dalle prime battute operative una scarsa attenzione ai problemi del settore con una disfunzione del servizio postale sul territorio marchigiano;

infatti allo stato attuale risulta penalizzata la dotazione del personale, che, già carente di per sé (3.800 addetti contro i circa 5.200 di qualche anno fa), ha visto nel periodo gennaio-marzo 2003 diminuire ulteriormente il contingente di personale assunto a tempo determinato passando dalle 279 unità del periodo ottobre-dicembre 2002 alle attuali 96;

tutto ciò comporta che nelle singole realtà locali, quali Porto San Giorgio, San Severino Marche, Tolentino e Pesaro solo per citare quelle più significative, si stanno accumulando nei rispettivi uffici postali quintali di posta inevasa, con grave danno per gli utenti e per gli operatori;

ugualmente dicasi per l'attività di sportello che incomincia a presentare sempre più spesso il formarsi di file di persone in attesa che per i tempi di durata non possono più considerarsi fisiologiche e naturali;

le assunzioni del personale, soprattutto quello a tempo determinato, e la sua dislocazione devono essere sempre più correlate a indici periodici ed attuali di valutazione dei flussi del traffico postale, delle giacenze non smaltite, delle assenze del personale per malattie stagionali ed altri indicatori che sono propri del modo di operare di una società per azioni, attenta sì ai risparmi di gestione ed all'utile, ma anche alla qualità del servizio in quanto concessionaria di un servizio pubblico,

si chiede di conoscere:

se la situazione sia nota all'Autorità preposta;

quale sia in effetti il quadro esatto delle disfunzioni segnalate e come si intenda operare per eliminare quanto segnalato e provvedere per il futuro affinché non si ripetano tali incresciose situazioni che danneggiano gli utenti e disincentivano il ricorso alle Poste Italiane spa.

(4-03780)

(4 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che, in linea con il profondo processo di rinnovamento in corso, è in via di realizzazione, sul territorio nazionale, un mutamento organizzativo che comprende la costituzione di 9 macro-aree di coordinamento geografico delle funzioni territoriali della divisione rete territoriale e della direzione centrale risorse umane ed organizzative, i cui responsabili sono posti alle dirette dipendenze delle rispettive strutture centrali.

La suddetta ristrutturazione operativa è stata definita – secondo quanto comunicato da Poste italiane – allo scopo di accelerare i processi decisionali senza influire in maniera rilevante sulla presenza territoriale delle specifiche funzioni ed, invero, l'individuazione delle macro-aree è stata effettuata sulla base di valutazioni aziendali che hanno preso in considerazione indicatori sia di tipo operativo (numero di uffici postali e per-

sonale impiegato sul territorio), sia di tipo statico (superficie servita, popolazione residente, reddito complessivo della stessa): ciò allo scopo di dare una adeguata risposta alle esigenze della clientela.

Gli interventi di razionalizzazione di cui è cenno nell'atto ispettivo in esame sono stati attuati, stando a quanto più volte comunicato dalla medesima società Poste, al fine di conseguire il duplice risultato di una efficiente erogazione dei servizi e di una gestione economico-finanziaria sostenibile.

Quanto al numero delle unità applicate che, com'è noto, sono rapportate al reale fabbisogno degli uffici, l'azienda ha precisato di essere impegnata nella valorizzazione delle diverse attività produttive attuate in particolare attraverso la razionalizzazione dei servizi di recapito e lo sviluppo dei centri di rete postale.

In tale contesto – ha proseguito Poste italiane – lo scorso mese di febbraio è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo che prevede, per la regione Marche, oltre al completamento del piano di inserimento del personale con contratto di apprendistato, anche l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di un ulteriore contingente di addetti destinati ai settori che presentano carenze di personale.

In merito, infine, alle lamentate notevoli «disfunzioni del servizio postale», la società Poste italiane ha riferito che presso gli uffici di Porto San Giorgio, San Severino Marche e Tolentino non risultano criticità di alcun genere né giacenze di effetti postali non recapitati dell'entità segnalata; piccoli disservizi – peraltro circoscritti al periodo delle festività natalizie durante il quale è considerevolmente aumentato il flusso di traffico – sono stati registrati solo in qualche ufficio postale della provincia di Pesaro ma la situazione è ritornata alla normalità dopo un breve periodo.

D'altra parte, la verifica dei livelli qualitativi del servizio postale espletato, periodicamente effettuata dal Ministero delle comunicazioni, ha evidenziato, per l'anno 2002, il rispetto degli obiettivi previsti, come si evince, da ultimo, dalla deliberazione 14 aprile 2003 relativa al secondo semestre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2003.

I dati riguardanti il primo semestre 2003 non sono ancora disponibili ma, qualora dovesse emergere uno scostamento in negativo della qualità del servizio erogato rispetto agli *standard* fissati, il Ministero delle comunicazioni, quale Autorità di regolamentazione del servizio postale, non mancherà di adottare i correttivi ritenuti necessari, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa (art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 261/1999).

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(2 ottobre 2003)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Considerato che:

Scuola-Città Pestalozzi di Firenze rappresenta, per ampio e largamente condiviso riconoscimento, una risorsa significativa per l'intero sistema scolastico nazionale oltre ad essere un patrimonio di cultura eciviltà per la comunità fiorentina;

la trasformazione in istituzione scolastica autonoma, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, può essere concessa a seguito di riconoscimento come «istituzione scolastica che si caratterizza per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione»;

la suddetta scuola è riconosciuta come scuola totalmente sperimentale a seguito di due successivi decreti ministeriali del 1975 e del 1985;

la suddetta scuola è attualmente aggregata alla scuola Media Carducci di Firenze;

gli enti locali competenti, Comune, Provincia di Firenze e Regione Toscana, richiedono, tramite deliberazione di Giunta municipale del 24 marzo 2003, e tramite missiva datata 26 marzo 2003, inviata dall'Assessore all'istruzione, formazione, politiche del lavoro, concertazione della Regione Toscana al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, nella quale missiva sono riportate le conclusioni del documento elaborato dalla «Commissione tecnica mista per la programmazione della rete scolastica relativa all'anno scolastico 2003-04», che sostiene ed evidenzia come « La concessione dell'autonomia alla Scuola Città Pestalozzi rientra negli »interventi obiettivamente necessitati ed assolutamente ineludibili« di cui alla circolare del Ministero dell'università e della ricerca, Prot.n.Uff V/3244 del 30/10/2002, in quanto trattasi di realtà caratterizzata da lunga tradizione di sperimentazione didattico-culturale fortemente radicata nella storia della cultura pedagogica fiorentina »,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga importante ed utile rispondere tempestivamente alle esigenze della comunità cittadina di Firenze, alle aspettative del mondo della cultura, delle istituzioni, dei *mass media*, che si sono per varie settimane mobilitati sulla questione, concedendo con provvedimento immediato lo *status* di istituzione scolastica autonoma a Scuola-Città Pestalozzi, accogliendo così i contenuti della comunicazione dell'Assessore all'istruzione, formazione, politiche del lavoro e concertazione della Regione Toscana, inviataLe il 31/03/03, numero di protocollo 95, avente all'oggetto: «concessione autonomia».

(4-04322)

(8 aprile 2003)

RISPOSTA. – La Provincia di Firenze ha accolto la proposta avanzata dal comune di aggregare la Scuola Media «Città Pestalozzi» di Firenze al Circolo Didattico n. 1, con sede presso la scuola «Don Milani» di Piazza Dolci.

Quanto sopra in considerazione della lunga tradizione di sperimentazione didattico-culturale della scuola in parola al fine di assicurare la necessaria funzionalità operativa in attesa della piena realizzazione dell'autonomia concessa dalla regione Toscana.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(29 settembre 2003)

COSTA. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università, e della ricerca e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che ad oggi il «contratto scuola» non risulta ancora definito e concluso;

che lo stato di agitazione di tutto il personale del comparto si protrae ormai da lungo tempo;

che lo sciopero dello scorso 24 marzo 2003 testimonia ancora una volta il malcontento dei professori e del personale ATA, i quali dopo 15 mesi dalla scadenza del vecchio contratto intervenuta il 31 dicembre 2001, tenendo presente che tra 9 mesi scade il nuovo contratto 2001/2003, non vedono riconosciuto un loro diritto,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le motivazioni che impediscono al Governo e all'Aran di definire e concludere il suddetto contratto.

(4-04230)

(26 marzo 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che il contratto è stato pubblicato in data 24 agosto 2003 nella *Gazzetta Ufficiale* – supplemento ordinario n. 188 – e riconosce, anche economicamente, l'importante funzione svolta dagli insegnanti; l'accordo reca anche significativi aumenti di stipendio per il personale non docente.

Gli elementi di novità contenuti nel contratto, per quanto riguarda l'aspetto economico e non, rappresentano un messaggio di incoraggiamento e di riconoscimento, in tempi di congiuntura economica sia nazionale che internazionale, rivolto ai docenti perché rafforzino fiducia nel loro lavoro in quanto i giovani hanno sempre più bisogno di docenti preparati e con un proprio ruolo sociale sempre più riconosciuto.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(29 settembre 2003)

EUFEMI, COMPAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

con circolare diramata dalla Presidenza del Consiglio in data 22 giugno 1998, inviata alle Prefetture, alla Presidenza delle Giunte regionali, alle Questure, ai Comandanti provinciali della Guardia di Finanza, è stato disposto che alle manifestazioni ed alle cerimonie organizzate da tali strutture provinciali e regionali, in occasione di manifestazioni nazionali, vengano invitati gli ex parlamentari nazionali; nonostante tale formale direttiva, la disposizione diramata non viene osservata;

la significativa presenza di illustri personalità che hanno segnato la storia del nostro Paese contribuisce a conferire prestigio alle istituzioni; conseguentemente appare pertanto opportuno che la circolare innanzi richiamata venga scrupolosamente rispettata,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno indotto il Prefetto di Caserta e di Napoli e le altre autorità a disattendere l'osservanza della circolare del 22 giugno 1998;

se non si ritenga opportuno sollecitare il Prefetto di Caserta, il Prefetto di Napoli, il Questore di Napoli, il Questore di Caserta ed i comandanti della Guardia di Finanza delle province della Regione Campania alla scrupolosa osservanza delle direttive impartite.

(4-04424)

(29 aprile 2003)

RISPOSTA. – La Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio del Cerimoniale, con circolare del 22 giugno 1998, ha segnalato ai Prefetti la possibilità di invitare in sede locale, in occasione delle cerimonie ufficiali per eventi di Stato, il rappresentante territoriale dell'Associazione degli ex parlamentari della Repubblica, allegando a tal fine l'elenco delle delegazioni regionali della predetta Associazione.

Per quanto riguarda, in particolare, la Prefettura di Napoli a Caserta, si assicura che, condividendo pienamente le intenzioni della direttiva in questione, entrambe le Prefetture invitano regolarmente, in occasione delle cerimonie ufficiali, i rappresentanti territoriali dell'Associazione in questione, che risultano infatti inseriti negli appositi elenchi delle personalità della provincia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(1° ottobre 2003)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il Prefetto di Napoli, con rapporto del 2 agosto 1993, evidenziò collegamenti diretti ed indiretti, di alcuni amministratori del Consiglio co-

munale di Pomigliano d'Arco (Napoli) con la criminalità organizzata locale;

che dalle risultanze delle indagini nel Comune di Pomigliano d'Arco emerse che diversi amministratori avevano illecitamente orientato l'attività dell'ente, non solo disattendendo le regole generali di buona amministrazione, ma soprattutto, consentendo l'acquisizione di contributi ed appalti pubblici a favore di personaggi ritenuti affiliati alla criminalità organizzata;

che tra le irregolarità riscontrate l'aggiudicazione dell'appalto della sistemazione della rete stradale dei rioni Spinelli e Baccheria a favore di Vincenzo Apicella, pregiudicato del luogo;

che la relazione del Ministro dell'interno dell'epoca (del 5 agosto 1993), inviata al Presidente della Repubblica, nel dispositivo finale riteneva legittimo lo scioglimento del Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco;

che il 16 agosto del 1993 il Presidente della Repubblica vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993 decretava lo scioglimento del suddetto Comune;

che Vice Sindaco ed Assessore all'epoca dello scioglimento era Michele Caiazzo, attuale Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco;

che con procedimento n. 1990 del 1998 per riscontri oggettivi nel corso dell'indagine condotta dal sostituto Procuratore Simona Di Monte e relativa richiesta di rinvio a giudizio, udienza del 16 ottobre 2001 accolta dal giudice delle indagini preliminari l'attuale Sindaco ed alcuni Assessori sono inquisiti per un'inchiesta relativa agli appalti per la pavimentazione di due strade;

che la ditta nella circostanza «favorita» è la stessa coinvolta nelle indagini del 1993: Apicella Vincenzo aggiudicatrice di appalti irregolari è il titolare pregiudicato del luogo (relazione del Ministro dell'interno del 5 agosto 1993);

che sembra inquietante appurare che una società la cui proprietà risale a un pregiudicato aveva affidamenti di lavori nel 1993 con Vice Sindaco e Assessore Michele Caiazzo e constatare che il rinvio a giudizio dell'ex Vice Sindaco promosso a Sindaco riguarda la stessa ditta con il pregiudicato del luogo Apicella Vincenzo,

l'interrogante, per i gravi fatti esposti nella narrativa, chiede di conoscere se il Ministro dell'interno intenda disporre ai sensi delle leggi vigenti l'accesso della commissione prefettizia nel comune di Pomigliano d'Arco.

(4-02669)

(16 luglio 2002)

RISPOSTA. – La situazione politico-amministrativa del Comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) è attentamente seguita da questo Ministero attraverso le proprie articolazioni periferiche al fine di garantire il corretto funzionamento dell'azione amministrativa.

In particolare, si comunica che la Prefettura-UTG di Napoli, proprio in ordine alla mirata e continua attività di controllo e monitoraggio della funzionalità degli organi degli enti locali, ha chiesto alle Forze dell'ordine di fornire costantemente idonei e adeguati elementi di cognizione e valutazione circa la sussistenza o meno di fenomeni di infiltrazioni camorristiche sugli apparati elettivi e burocratici di quel Comune.

La citata Prefettura-UTG ha riferito che gli amministratori e gli altri soggetti indagati per le ipotizzate irregolarità nel settore delle gare indette dall'amministrazione comunale sono stati rinviati a giudizio dal G.I.P. presso il Tribunale di Nola in data 22.5.2001.

Allo stato il procedimento penale è nella fase dibattimentale.

Si assicura che, qualora dovessero verificarsi i presupposti previsti, non si mancherà di valutare l'adozione di quegli interventi autoritativi consentiti dalla legge e invocati dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(1° ottobre 2003)

FORMISANO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

con atto deliberativo n. 655/00 della ASL n. 11 di Reggio Calabria il Dott. Giovanni Battista è stato nominato direttore del dipartimento di prevenzione con decorrenza 1° luglio 2000;

con l'atto n. 629 del 6 marzo 2001 era stato affidato al Dott. Battista un *budget* di 32 miliardi di lire circa per la gestione del dipartimento per l'anno 2001;

lo stesso atto assegnava precisi obiettivi che sono stati raggiunti;

il raggiungimento dei predetti obiettivi ha costituito valutazione quali-quantitativa del dirigente;

con ulteriore atto deliberativo n.139/01, la ASL n. 11 di Reggio Calabria predisponendo l'atto aziendale che stabiliva all'art. 59 che «... con l'entrata in vigore del predetto atto cessano sino a nuova nomina tutti gli incarichi di carattere discrezionale che devono essere riformulati»;

con atto deliberativo n. 20 dell'8 gennaio 2002 la ASL n. 11, in base al succitato articolo 59, revocava al Dott. Battista l'incarico di direttore del dipartimento di prevenzione;

la Giunta regionale della Calabria con atto deliberativo n. 459 del 28 maggio 2002 ha stabilito che «... sono sospesi gli atti aziendali laddove hanno previsto la creazione di nuovi uffici, strutture, servizi, U.U.O.O. ecc. che comportano incremento di dotazione organica»;

la stessa Regione Calabria ha stabilito, nella predetta deliberazione, che «... gli atti aziendali sono sospesi in attesa del Piano Sanitario Regionale; successivamente all'emanazione del predetto, gli stessi atti aziendali dovranno essere adeguati al Piano Sanitario Regionale; dopo l'adeguamento, nei tre mesi successivi all'emanazione, i predetti atti aziendali dovranno essere sottoposti all'approvazione della Giunta regionale. Viene al-

tresi stabilito il termine di 60 giorni, concesso ai direttori per applicare la suddetta normativa, pena la decadenza dell'incarico»;

conseguentemente la deliberazione n. 20 della ASL n. 11 di Reggio Calabria, che in nome di un atto aziendale non ancora vigente ha operato la rimozione del Dott. Battista dall'incarico di direttore del dipartimento di prevenzione, è da considerarsi priva di efficacia essendo inefficace l'atto aziendale in parola per i motivi esposti;

in data 7 agosto 2002 la Regione Calabria emanava la legge regionale n. 29/02 che all'articolo 6 stabilisce che gli atti aziendali, prima dichiarati sospesi dalla deliberazione n. 459/02, ora sono dichiarati nulli; stabilisce altresì che gli atti aziendali acquisiranno valore dopo l'emanazione del Piano Sanitario Regionale, dopo l'adeguamento del predetto nei 3 mesi successivi all'emanazione e dopo la successiva approvazione della Giunta Regionale; concede ai direttori generali delle ASL 90 giorni di tempo per l'applicazione della predetta normativa, pena la decadenza dell'incarico per gravi violazioni di legge;

in data 8 gennaio 2003, con nota n. 635, il direttore generale del dipartimento Sanità dell'Assessorato Regionale, Dott. Giancarlo Moroni, diffidava i commissari delle ASL della Calabria ad applicare la legge regionale n. 29/02 con particolare riferimento all'art. 6, pena la revoca dalla nomina di commissario;

ad oggi la ASL n. 11 di Reggio Calabria non ha ancora provveduto alla revoca della deliberazione n. 20 del 2002, all'epoca adottata in conseguenza di un atto aziendale allo stato da ritenersi nullo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per ripristinare la correttezza degli atti amministrativi e la coerenza degli stessi con le disposizioni legislative vigenti presso la ASL n. 11 di Reggio Calabria.

(4-04234)

(27 marzo 2003)

RISPOSTA. – L'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, previa richiesta, comunica quanto segue in ordine all'interrogazione in esame.

Con delibera del Direttore Generale dell'A.SL. 11 n. 655 del 21 agosto 2000, era stato attribuito al Dr. Battista, in via provvisoria, l'incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione, a seguito delle dimissioni rassegnate dal titolare dell'incarico Dr. Elios Flesca.

Poiché le modalità di attribuzione della funzione erano in contrasto con le direttive regionali, che prevedono l'indicazione della durata degli incarichi e con quanto previsto dalla vigente normativa, che richiede una confacente motivazione per l'attribuzione di incarichi dirigenziali, il Commissario Straordinario, nel frattempo nominato dalla Regione, procedeva, in data 28.11.00 alla revoca dell'incarico.

Pur tuttavia, per evitare soluzioni di continuità nell'espletamento di funzioni apicali, l'Amministrazione procedeva, in pari data, alla riattribuzione dell'incarico al Dr. Battista evidenziandone la provvisorietà.

In data 29.11.2000 il Commissario Straordinario, con delibera n. 856/2000, avendo nel frattempo ricevuto la nomina a Direttore Generale, revocava l'incarico al Dr. Battista, consentendogli, nell'attesa delle nuove nomine, di permanere nelle funzioni.

In seguito, con delibera n. 90 del 10.10.2001, l'ASL n. 11 procedeva all'adozione dell'atto aziendale che disponeva la cessazione degli incarichi e delle nomine a carattere discrezionale che avrebbero dovuto essere, pertanto, riformulate.

Disponeva, altresì, che i responsabili in carica avrebbero continuato ad esercitare le funzioni in regime di *prorogatio* sino alle nuove nomine poi avvenute in data 8.1.2002, con delibera n. 20/02, che espressamente revocava la delibera n. 655/2000 individuando nel Dr. Lorenzo Iacopino il nuovo Dirigente del Dipartimento di prevenzione.

Il Dr. Battista adiva per tale motivo il Giudice del lavoro di Reggio Calabria il quale, già in sede di cognizione sommaria, acclarava la infondatezza delle doglianze esposte dal ricorrente, in ordine alla legittimità della revoca della delibera n. 655/2000 ed alla contestuale nomina del Dr. Iacopino.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(3 ottobre 2003)

FRANCO Vittoria, TESSITORE, ACCIARINI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali.* – Viste le notizie di stampa che riportano il caso del prof. Dioniso Bernal, docente di Ingegneria civile alla Northern University di Boston, invitato dal Politecnico di Torino a fare un soggiorno di studio e di ricerca in Italia per cooperare al progetto sulla «diagnostica delle strutture»; considerato:

che al prof. Bernal è stato negato il visto d'ingresso in Italia in ragione della nuova normativa sull'immigrazione prevista dalla legge n. 189 del 30 luglio 2002, nota come «legge Bossi-Fini», che esclude tassativamente la concessione del visto a cittadini extracomunitari che non rientrano nelle quote dei flussi immigratori;

che in tali quote dovrebbero rientrare anche docenti e ricercatori universitari e che questo reca grave danno allo sviluppo degli scambi culturali e della ricerca scientifica del nostro paese;

che la legge, così ottusamente applicata, penalizza pesantemente l'Italia, che rischia di essere esclusa dagli scambi scientifici con altri paesi e di diventare anche per questo – oltre che per i consistenti e ripetuti tagli agli investimenti nel settore – un paese marginale nel contributo alla ricerca scientifica mondiale;

che tutto ciò contraddice le direttive europee che prevedono che siano concessi permessi di soggiorno a cittadini di paesi terzi a «fine di studio, formazione professionale e volontariato»,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che sono numerosi i casi di negazione del visto a ricercatori e studiosi non europei;

quali provvedimenti il Governo e i Ministri competenti intendano assumere perché casi come quello del prof. Bernal non si ripetano e affinché non venga bloccata la proficua attività di scambio scientifico, indispensabile per promuovere lo sviluppo culturale, civile ed economico dell'Italia.

(4-03085)

(8 ottobre 2002)

RISPOSTA. – In merito al rilascio del visto a favore del prof. Bernal, occorre precisare innanzitutto che la relativa richiesta è stata presentata ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico 286/98 (cosiddetta legge Turco-Napolitano) ed in applicazione dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 e non ai sensi della legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta Bossi-Fini). Ciò detto, va anche precisato che la citata legge Bossi-Fini, il cui regolamento di esecuzione è ancora in fase di perfezionamento, non ha sostanzialmente modificato il disposto normativo della precedente legge Turco-Napolitano in materia di visti rilasciati a professori universitari e ricercatori.

Il problema è semmai da imputarsi alla precedente disciplina ed al relativo regolamento di attuazione che hanno assoggettato al sistema delle quote i lavoratori autonomi, tra i quali rientrano manager, imprenditori, investitori esteri ed anche ricercatori.

La vicenda riguardante il prof. Bernal, pertanto, è da ricollegarsi al rapido esaurimento del contingente di 3.000 ingressi per lavoro autonomo autorizzati per l'anno 2002 dal decreto del Ministro del lavoro del 12.03.2002. Tale contingente, identico a quello previsto anche negli anni precedenti, si è rapidamente esaurito, poiché il Ministero del lavoro ha dovuto ricorrere allo stesso contingente per regolarizzare numerosi permessi di soggiorno di stranieri che già si trovavano in Italia ad altro titolo.

Il problema del prof. Bernal, al quale è stato rilasciato il visto d'ingresso per lavoro autonomo in data 15 ottobre 2003, è stato superato grazie ad una circolare interpretativa dell'articolo 40, comma 17, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, emanata l'8 ottobre 2002 dal Ministero del lavoro. Sulla base di quest'ultima, che accoglie una sollecitazione del Ministero degli affari esteri, è sottratta d'ora in poi al sistema delle quote tutta un'importante serie di categorie di lavoratori autonomi. Precisamente si tratta di dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di Uffici di rappresentanza di società estere che abbiano sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ovvero

dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o società di altro Stato membro dell'Unione europea, lettori universitari di scambio o di madre lingua, professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso Università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia, traduttori ed interpreti.

Tali operatori, considerati di interesse strategico per il nostro Paese, non andranno pertanto più incontro agli inconvenienti del passato principalmente dovuti al meccanismo delle quote d'ingresso.

È inoltre terminato l'*iter* di approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla «programmazione transitoria dei flussi dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002» ove, tra l'altro, sono previsti 2000 nuovi ingressi per lavoro autonomo a favore di appartenenti alle seguenti categorie: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da Enti pubblici e privati. Il predetto decreto è stato registrato presso la Corte dei conti il 4 novembre 2002.

Si segnala altresì che, ai sensi di quest'ultimo provvedimento, all'interno di tale quota non sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Infine, per quanto concerne le direttive europee relative ai permessi di soggiorno a favore di cittadini di Paesi terzi a «fine di studio, formazione professionale e volontariato», si osserva che queste ultime sono ancora allo stato di progetto. Il loro contenuto è infatti allo studio presso la Sede competente.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

BACCINI

(15 settembre 2003)

GAGLIONE. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il nuovo Piano di riordino della rete ospedaliera approvato dalla Giunta Regionale della Puglia ha comportato la chiusura dell'Unità Operativa di Oncologia di Manduria;

il reparto oncologico di Manduria ha rappresentato per anni un centro qualificato nella diagnosi, cura ed assistenza dei malati che oggi sono costretti a subire disagi non trascurabili per raggiungere gli ospedali «S.S. Annunziata» di Taranto e «Di Summa» di Brindisi;

non è accettabile che mere ragioni di economicità prevalgano sulla importanza della assistenza oncologica data la attuale incidenza del ricovero ospedaliero e le sempre più rilevanti attenzioni sulla prevenzione delle patologie oncologiche;

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo sul perdurare di una situazione di disagio che rischia di privare Manduria, ed i comuni limitrofi, di un reparto in grado di fronteggiare le emergenze diagnostiche e di degenza;

se il Governo stesso intenda intervenire sulla Regione Puglia per restituire all'ospedale di Manduria l'Unità Operativa di Oncologia.

(4-04229)

(26 marzo 2003)

RISPOSTA. – Da elementi acquisiti tramite l'Ufficio territoriale del Governo (UTG) di Taranto risulta che per il Presidio ospedaliero di Manduria (Taranto) è già in atto la prima fase del riordino ospedaliero, la quale prevede, per la struttura complessa di Medicina, l'attivazione di sei posti-letto in Day Hospital per l'oncologia, ad essa aggregata.

L'Unità operativa sarà collocata al piano terra del nosocomio, attualmente in fase di ristrutturazione, mantenendo personale infermieristico e medico ad essa destinato, con una spesa prevista di euro 150.000,00 finanziata dalla regione Puglia con atto deliberativo n. 689 del 16 maggio 2003.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(3 ottobre 2003)

LONGHI. – *Al Ministro dell'interno.* – Venuto a conoscenza che:

la Giunta regionale ligure, su proposta dell'assessore all'industria Giacomo Gatti di Alleanza Nazionale, ha distribuito circa 10 milioni di euro per finanziare 15 progetti ONLUS sui 94 che erano stati presentati;

un milione e 163.000 euro sono andati alla «Compagnia delle Opere» – braccio operativo di Comunione e Liberazione – per un «Centro di solidarietà» a Villa Ronco in Genova – Sampierdarena;

considerato che:

la Villa Ronco è di proprietà della «Gadolla S.p.A.», società di famiglia del consigliere regionale di Alleanza Nazionale Gianfranco Gadolla, che è stata venduta alla «Compagnia delle Opere» per 125.000 euro;

in base alla convenzione tra la «Gadolla S.p.A.» ed il Comune di Genova la Villa avrebbe dovuto essere ristrutturata dalla stessa «Gadolla S.p.A.» ad uso scolastico quale onere per la realizzazione di parcheggi nel parco della Villa;

nella seconda metà degli anni '90 la «Gadolla S.p.A.» aveva proposto al Comune una donazione della Villa e del relativo progetto di ristrutturazione;

il Comune aveva rifiutato per non accollarsi un onere che era dei Gadolla, quindi il valore della Villa circa 7 anni fa era inferiore a zero,

si chiede di sapere:

se la «Gadolla S.p.A.» abbia pagato penali per non aver ottemperato a quanto previsto dalla convenzione;

se sia possibile realizzare un «Centro di Solidarietà» dove per vincolo convenzionale doveva realizzarsi una struttura scolastica;

se non esista un'incompatibilità tra il consigliere regionale Gadolla e l'acquisto di «Villa Gadolla»;

se i 125.000 euro possano considerarsi una provvigione per una pratica andata a buon fine;

se la delibera regionale segua la logica di favorire le ONLUS «azzurro-nera» ed in particolare la «Compagnia delle Opere»;

se, proprio nel momento in cui la cooperativa «La Cascina», collegata alla «Compagnia delle Opere», è inquisita per somministrazione di cibi avariati negli ospedali, non potesse esserci una pausa di riflessione prima di decidere finanziamenti ad avviso dell'interrogante così marcatamente di parte.

(4-04419)

(29 aprile 2003)

RISPOSTA. – Il nuovo titolo V della Costituzione, come è noto, ha collocato le Autonomie territoriali su un piano di pari dignità istituzionale accanto allo Stato ampliandone la sfera di autonomia, già elemento fondante della nostra Costituzione.

Eventuali interventi da parte dell'Amministrazione statale debbono, perciò, essere limitati alle specifiche previsioni normative, al di là delle quali si tratterebbe di indebita ingerenza.

Ciò premesso, in merito alla questione sull'effettiva destinazione dei fondi stanziati dalla regione Liguria per la realizzazione di 15 progetti ONLUS, sulla base degli elementi forniti dalla Prefettura-UTG di Genova, si comunica che, nell'ambito di un progetto di sviluppo finalizzato alla realizzazione di interventi costruttivi, configurabili quali «infrastrutture sociali», relativo agli anni 2000-2006, la suddetta Regione aveva emanato un bando di concorso rivolto ad enti senza fini di lucro.

La partecipazione al bando prevedeva, unitamente alla presentazione del progetto, apposita richiesta di contribuzione pubblica sull'investimento complessivo, entro i limiti stabiliti dalla Regione stessa.

Tra i vari partecipanti figurava anche il Centro di Solidarietà «Compagnia delle Opere» ONLUS con la presentazione di un progetto polifunzionale per l'infanzia, gli anziani e le fasce deboli.

Espletata l'istruttoria relativa ai vari progetti presentati, la regione Liguria aveva approvato, con delibera di Giunta n. 352 del 28 marzo 2003, il programma di interventi, precisando contestualmente gli importi concedibili a ciascun progetto incluso nel programma medesimo.

In base alle prescrizioni contenute nel bando, i titolari dei progetti ritenuti finanziabili furono altresì tenuti a presentare alla regione Liguria un piano definitivo, corredato della necessaria documentazione urbanistico-

ambientale, dei contratti d'appalto e della formale assunzione di impegni giuridici e finanziari a proprio carico.

In sede di approvazione del programma di intervento, la Regione, verificata la coerenza dei progetti definitivi, aveva fissato il termine di ultimazione dei lavori e disposto la liquidazione del contributo a ciascuno degli aventi diritto.

Il progetto del «Centro di solidarietà compagnia delle opere ONLUS» era stato – previa richiesta del 23 aprile 2003 dell'Assessorato competente – sottoposto ad un'accurata verifica del settore «Controllo interno» della Regione, che, successivamente, in data 26 maggio 2003, aveva rimesso al richiedente Assessorato la relazione conclusiva.

Da quest'ultima si evinceva che il beneficiario, nella specie il Centro surrichiamato, era in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità prescritti dal bando e che pertanto non sussistevano motivi ostativi all'accoglimento del progetto di investimento con contribuzione pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(1° ottobre 2003)

MARTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Considerato che:

secondo quanto riportato dal quotidiano di Quito «El Comercio» del giorno 24 maggio 2002, in questa data il governo dell'Ecuador avrebbe firmato un accordo di rinegoziazione del debito estero con il Governo italiano nella persona del Sottosegretario per gli affari esteri On. Baccini ed una carta di intenti con il Club di Parigi, per un totale di 257,7 milioni di dollari divisi in debito consolidato (220,3 milioni) e differito (37,4 milioni);

il negoziato con il Club di Parigi iniziò il 15 settembre 2000 quando l'Ecuador ed il Club di Parigi firmarono un accordo di ristrutturazione mentre nel novembre del 2001 si rividero i termini dell'accordo sul debito con l'Italia fino al 2018 ad un tasso preferenziale, generando un risparmio per l'Ecuador di 51 milioni di dollari;

i principali creditori italiani dell'Ecuador sono la SACE, l'Ansaldo e Mediocredito Centrale, e per quanto concerne la SACE il debito commerciale è di 220,3 milioni di dollari ed il differito pari a 32,9 milioni di dollari, aumentato poi di ulteriori 1,96 milioni con crediti SACE ed Ansaldo, e di 2,5 milioni di dollari con Mediocredito;

nel negoziato bilaterale con la SACE si firmò un accordo collaterale, secondo il quale l'Ecuador si impegna a cancellare 38,11 milioni di dollari in conto capitale e 6,02 milioni di interessi corrispondenti al debito verso la SACE ed il Club di Parigi,

si chiede di sapere:

quale ruolo abbiano svolto le organizzazioni della società civile ecuadoriana ed il Parlamento ecuadoriano nel contribuire a determinare le condizioni di rinegoziazione del debito bilaterale con l'Italia e quello con il Club di Parigi;

se sia stato svolto un «auditing» preliminare al fine di determinare la correlazione di tali crediti con investimenti e progetti infrastrutturali in Ecuador, quali la diga di Daule Peripa e quella di Paute, ed una valutazione pubblica dell'efficacia di tali progetti;

se corrisponda al vero che nel caso della diga di Daule Peripa, secondo alcune fonti in Ecuador, l'Ansaldo avrebbe venduto tre turbine, una delle quali rimasta inutilizzata, così contribuendo all'accumulazione del debito estero del paese;

se il governo dell'Ecuador debba ripagare parte dei crediti rinegoziati con le entrate provenienti dal progetto infrastrutturale dell'Oleoducto de Crudos Pesados, considerando che, secondo gli ultimi dati, oltre il 60% delle rendite di tale controverso progetto verrebbero usate per il ripagamento del debito estero del paese;

se il Governo italiano, visti gli alti costi sociali ed ambientali connessi al ripagamento del debito estero del paese, non ritenga opportuno applicare nuove modalità di rinegoziazione del debito estero con l'Ecuador, che seguano i criteri fissati per un processo arbitrale giusto e trasparente, che veda creditori, debitori e società civile coordinare su base paritaria gli sforzi per far sì che il pagamento del debito estero non incida sulle spese sociali e di sviluppo umano, e che venga svolto un «auditing» della composizione del debito, così da accertare quale parte del debito potesse essere stata contratta da governi militari, o tramite corruzione o per finanziare progetti di sviluppo che non hanno poi prodotto vantaggi comprovati per la popolazione locale.

(4-02244)

(28 maggio 2002)

RISPOSTA. – Il 24 maggio scorso l'Italia ha firmato l'accordo bilaterale con l'Ecuador, applicativo dell'Intesa raggiunta al Club di Parigi il 15 settembre 2000. In base a tale intesa, 880 milioni di dollari del debito estero del Paese sono stati trattati ai cosiddetti «termini di Houston», che prevedono la ristrutturazione dei crediti commerciali a tassi di mercato, mentre i crediti di aiuto sono ristrutturati a termini concessionali, con parziale riduzione del debito in termini di valore attuale netto.

I termini della ristrutturazione del debito sono il risultato di un negoziato condotto, su richiesta del Governo del Paese debitore, tra i rappresentanti dello stesso e quelli dei Paesi creditori membri del Club di Parigi. La base di tali negoziati è costituita dall'analisi del fabbisogno finanziario del paese debitore effettuata dal Fondo monetario internazionale.

Per quanto riguarda i crediti SACE, l'ammontare in linea capitale del debito commerciale ristrutturato bilateralmente è effettivamente pari a 220,3 milioni di dollari e dovrà essere rimborsato in 30 rate semestrali a partire dal 1° maggio 2004, con applicazione di interessi al tasso Libor a 6 mesi maggiorato di un margine dello 0,5 per cento. Nell'accordo non è trattato alcun importo «differito» di 32,9 milioni di dollari a cui la nota dell'interrogante fa riferimento.

L'accordo collaterale a cui ci si riferisce nella nota è una *side letter* che, come allegato all'accordo, disciplina il pagamento di 43,1 milioni di dollari (di cui 38,1 in conto capitale e 5 in conto interessi) dovuti a titolo di interessi di ritardo su accordi precedenti. Il suddetto importo – che il Governo dell'Ecuador è impegnato a rimborsare e non a «cancellare», come invece affermato nell'interrogazione – sarà pagato in 10 rate mensili a partire dal 1° maggio 2002 e non potrà formare oggetto di ulteriore ristrutturazione. Anche su detto importo graverà un tasso di interesse Libor a 6 mesi maggiorato dello 0,50 per cento.

Per quanto riguarda i crediti di Mediocredito Centrale, l'importo oggetto di ristrutturazione è effettivamente pari a circa 2,5 milioni di dollari. Si precisa inoltre che il credito vantato dal nostro Paese ammonta a 13.015.480,43 dollari (capitale più interessi) per quanto riguarda il progetto della diga di Daule e 55.563.307,73 dollari per quanto riguarda il progetto della diga di Paute. Dalle verifiche condotte in base alla documentazione di avanzamento lavori riguardante i due progetti, non si sono evidenziate difformità rispetto a quanto previsto nei relativi contratti commerciali.

Le condizioni di ripagamento del debito fissate negli accordi bilaterali dell'Italia con tutti i paesi debitori derivano dall'esatta applicazione dei termini stabiliti in ambito multilaterale al Club di Parigi, così come avviene in tutti gli altri Paesi creditori membri del Club. La normativa in vigore (legge 209/2000) consente eccezioni a questo principio unicamente in favore dei paesi classificati nelle competenti sedi internazionali come più poveri e indebitati, per i quali l'Italia va ben oltre quanto stabilito in sede multilaterale.

Eventuali ulteriori trattamenti a condizioni più favorevoli del debito estero dell'Ecuador, che non rientra nell'eccezione di cui al punto precedente, dovranno quindi essere concessi a livello multilaterale dopo che le istituzioni finanziarie internazionali preposte (FMI e Banca Mondiale) avranno condotto un'adeguata analisi di sostenibilità del debito del paese e ravvisato in quella sede la necessità di ulteriori ristrutturazioni presso il Club di Parigi. Le stesse istituzioni finanziarie hanno il compito di verificare, nell'ambito delle periodiche revisioni previste dai programmi da loro finanziati, che il bilancio del paese sia strutturato e gestito in modo tale che il pagamento del debito estero non abbia effetti negativi sulle spese sociali e di sviluppo. È in tali sedi quindi che il nostro Paese, attraverso i suoi rappresentanti nei consigli di amministrazione, può valutare la bontà di un programma finanziario e della sua successiva applicazione.

Inoltre, sulla base della Lettera di intenti del Governo dell'Ecuador del 10 febbraio 2003, approvata dal Fondo Monetario Internazionale in marzo, l'Ecuador ha presentato al Club di Parigi una richiesta di ristrutturazione debitoria.

In merito al quesito relativo al funzionamento delle turbine della diga di Daula Peripa, l'Ambasciata italiana in Ecuador rende noto che da contatti avuti con il Responsabile in Ecuador dell'Ansaldo, fornitore delle medesime, si è potuto accertare che le tre turbine idrauliche funzionano a pieno ritmo e che contribuiscono al soddisfacimento della domanda interna di energia. Soltanto in periodi di prolungata siccità, trattandosi di turbine idrauliche, una delle tre viene tenuta spenta per mancanza di acqua necessaria al suo funzionamento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

BACCINI

(15 settembre 2003)

MARTONE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in data 14/06/2001 la Provincia di Genova con provvedimento dirigenziale n°2605, prot. gen. n°0045775/2001, ha annullato la concessione edilizia convenzionata n.1414 del 15/07/99 rilasciata dal Comune di Monecchi (Genova) per la costruzione di un fabbricato ad uso autorimessa seminterrata con soprastante parcheggio pubblico sul retro del fabbricato sito in Gattona, Via del Commercio 52;

tale provvedimento è stato adottato in quanto la suddetta concessione era stata rilasciata in violazione delle disposizioni di cui all'art. 25 delle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente;

sull'argomento è stato inoltrato da alcuni cittadini un esposto alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Chiavari;

a tutt'oggi il manufatto realizzato con titolo abilitativo illegittimo non è stato né demolito né modificato,

si chiede di sapere se gli atti amministrativi concernenti il manufatto di cui in premessa abbiano rispettato tutte le disposizioni vigenti in materia.

(4-03263)

(5 novembre 2002)

RISPOSTA. – Il nuovo titolo V della Costituzione, come è noto, ha collocato le Autonomie territoriali su un piano di pari dignità istituzionale accanto allo Stato, ampliandone la sfera di autonomia, già elemento fondante della nostra Costituzione.

Eventuali interventi da parte dell'Amministrazione statale debbono, perciò, essere limitati alle specifiche previsioni normative, al di là delle quali si tratterebbe di indebita ingerenza.

Tutto ciò premesso, in merito alla specifica vicenda illustrata nell'atto di sindacato ispettivo, da notizie acquisite per il tramite della Prefettura di Genova si riferisce che il Comune di Moconesi ha, in effetti, rilasciato nel luglio 1999 una concessione edilizia per la sistemazione di un parcheggio privato seminterrato nel centro della frazione di Gattorna, in zona urbanistica, secondo il Programma di Fabbricazione vigente, destinata a «zona per servizi e parcheggi».

La convenzione attuativa era stata stipulata nel giugno precedente e regolarmente registrata a Rapallo (Genova), previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal concessionario.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha successivamente riscontrato, in data 5 giugno 2000, l'esecuzione dei lavori in difformità alla concessione edilizia sopra citata ed è stata emessa immediatamente ordinanza sindacale di sospensione lavori.

Successivamente, la concessione edilizia in argomento è stata annullata dalla Provincia di Genova, su conforme parere del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale, per violazione dell'art. 25 delle Norme di Attuazione del vigente Programma di Fabbricazione, che richiede il totale interrimento della struttura.

Lo stesso provvedimento provinciale, per contro, avrebbe fatto espressamente salva la possibilità, attraverso l'eventuale predisposizione di una variante, di esclusivo interesse locale, di modificare la vigente disciplina urbanistica per quanto attiene al requisito dell'interrimento totale delle autorimesse previsto dal richiamato art. 25 delle Norme di Attuazione.

A seguito dell'annullamento della concessione edilizia, il Comune, prima di disporre la demolizione ovvero di irrogare la sanzione pecuniaria ivi prevista, ha innanzitutto valutato la possibilità dell'eliminazione dei vizi che hanno invalidato il provvedimento originario ed ha adottato nel marzo 2002 una variante parziale al vigente Programma di Fabbricazione in parola che ha comportato l'introduzione di una specifica disciplina di intervento finalizzata a consentire la realizzazione di parcheggi privati, anche parzialmente non interrati, in sottosuolo nelle «zone per servizi e parcheggi» di cui all'art. 25 delle Norme di Attuazione, trasmettendo gli atti relativi alla Provincia di Genova per l'approvazione.

La Provincia di Genova, nel luglio 2002, ha proceduto all'approvazione con prescrizioni della Variante di cui sopra, prescrizioni che l'Amministrazione Comunale ha accettato integralmente lo scorso settembre.

Occorre inoltre evidenziare che la Provincia di Genova ha ritenuto che - per effetto della sopravvenuta disciplina urbanistica, introdotta dalla variante sopra citata, che ammette interventi edilizi analoghi a quello in parola e alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali - l'opera di cui trattasi possa essere assentita dal comune mediante il rilascio di una concessione in sanatoria cosiddetta «giurisprudenziale», con l'applicazione delle pertinenti sanzioni pecuniarie, risultando, infatti, contradditto-

rio ingiungere la demolizione parziale o totale di un manufatto di cui lo Strumento Urbanistico Generale consente la realizzazione.

In merito alla vicenda giudiziaria citata dall'onorevole interrogante la Procura della Repubblica di Chiavari ha comunicato di aver iscritto un procedimento giudiziario per il reato di abuso edilizio, di cui all'articolo 20 della legge n. 47 del 1985.

Lo stesso risulta pendente nella fase del giudizio con rito monocratico e la prossima udienza è stata fissata per il 26 novembre 2003.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(1° ottobre 2003)

PASCARELLA, PAGANO, TESSITORE, FLAMMIA, GASBARRI.

– *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che la legge n. 68 del 13 marzo 1999 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro e all'articolo 3 stabilisce le quote percentuali di riserva che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a rispettare in materia di assunzioni;

che nel rispetto delle disposizioni di cui alla citata legge vengono disciplinate anche le nomine del personale docente appartenente alle categorie protette;

che la medesima legge n. 68 del 1999 ha stabilito l'assegnazione dell'8 per cento dei posti disponibili ad alcune categorie protette (disabili e anziani), rispetto all'aliquota del 15 per cento fissata dalla precedente normativa (legge n. 482 del 1968);

che da più parti è stato rilevato che i dati forniti dai tabulati predisposti dall'EDS relativi alle disponibilità dei posti da conferire ai beneficiari della legge n. 68 del 1999 non sembrano essere corrispondenti alla reale situazione dell'assegnazione delle riserve da parte della Direzione Scolastica Regionale della Campania;

che lo stesso Provveditore di Benevento ha evidenziato, con due successive comunicazioni inoltrate all'Ufficio Concorsi del Ministero dell'istruzione e all'Ufficio di Gabinetto, che l'aliquota del 15 per cento per la provincia di Benevento, relativa alla legge n. 482 del 1968, era già saturata nel mese di ottobre 1999 per cui non è dato capire come l'aliquota dell'8 per cento ridotta in base alla legge n. 68 del 1999 non sia saturata a quella data, chiedendo, inoltre, di conoscere il numero delle assunzioni effettuate ai sensi delle citate norme;

che, inoltre, sia i Dirigenti Scolastici della regione Campania sia le organizzazioni sindacali hanno rilevato che la verifica dei requisiti richiesti per accedere alla riserva prevista dalla surrichiamata normativa da parte delle categorie protette risulta difficile e quasi impossibile dato che dai fascicoli non risulta alcun elemento probatorio;

che il mancato rispetto dei limiti costituisce di fatto una violazione dei principi costituzionali del buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, ciò in quanto il superamento delle percentuali di legge, se da un lato costituisce un vantaggio per determinate categorie di cittadini, dall'altro costituisce una evidente lesione dei diritti e delle legittime aspettative di quanti sono utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi pubblici,

si chiede di conoscere:

se le procedure delle assunzioni delle categorie protette, nella Regione Campania, siano state effettuate nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, nei limiti percentuali dalla stessa stabiliti;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per la salvaguardia di quanti, avendo conseguito l'idoneità in concorsi pubblici, vantano legittime aspettative in ordine all'assunzione nei ruoli del personale docente dell'Amministrazione Statale.

(4-04484)

(7 maggio 2003)

RISPOSTA. – Si premette che la legge n. 482 del 2 aprile 1978, «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende», destinava il 15% dei posti di organico ai candidati appartenenti alle categorie protette.

La stessa legge disponeva, altresì, la destinazione di una quota di posti a ciascuna categoria, per cui avveniva che un 15% del contingente riservato fosse destinato agli invalidi civili, un altro 15% agli orfani di guerra etc.

Le disposizioni applicative, emanate via via, hanno consentito, fra l'altro, di utilizzare l'intera quota dei posti riservati, pur distribuita fra le varie categorie, assegnando più del 15% ad una data categoria, in corrispondenza di un minor numero di candidati appartenenti ad un'altra.

Poteva avvenire, ad esempio, che in presenza di saturazione della quota riservata agli invalidi civili, eventuali posti destinati ma non assegnabili venissero coperti da appartenenti alla categoria degli orfani di guerra, laddove vi fossero più aspiranti rispetto ai posti destinati a questi ultimi e purché, ovviamente, non fosse saturo l'organico della suddetta categoria.

Con la legge n. 68 del 12 marzo 1999, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», la percentuale dei posti riservati è passata dal 15% all'8%, 7%, destinato alla categoria generica dei disabili, rappresentata soprattutto dagli invalidi civili, 1% alla categoria degli orfani di guerra ed equiparati.

È evidente che il 15% dei posti di organico come previsto dalla precedente legge 482/68 (pari al 2,5% dell'intero organico), con la possibilità di invadere la quota dei posti di altra categoria eventualmente satura, ha determinato una concentrazione della categoria degli orfani di guerra, la cui presenza attualmente è, in media, superiore all'1% dal momento che

agli orfani di guerra veniva destinato almeno il 2,5% dei posti di organico mentre, con la legge attuale, soltanto l'1%.

Anche agli invalidi civili la legge n. 482 del 1968 aveva destinato la percentuale del 2,5%, mentre l'attuale normativa destina alla categoria più generica dei disabili, soprattutto invalidi civili, una quota pari al 7% dei posti, ben superiore, quindi, al precedente 2,5%.

Ciò premesso si fa presente che per il computo delle aliquote da riservare ai docenti beneficiari della legge n. 68/99, in data 19 dicembre 2000 sono state date precise istruzioni alla Società E.D.S., perché tali calcoli venissero effettuati esclusivamente in base alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000 applicativa della suddetta legge.

L'E.D.S., su commissione di questo Dicastero, ha pertanto progettato e realizzato una procedura finalizzata all'individuazione dell'aliquota di posti riservata ai beneficiari della legge in parola.

Tale procedura opera secondo le seguenti modalità:

1) visualizzazione del numero dei posti in organico di diritto per l'anno scolastico corrente, suddivisi per ordine scuola (materna, elementare, secondaria I grado, secondaria II grado) nell'ambito degli ordini di scuola materna ed elementare, per tipo di posto, e, nell'ambito degli ordini di scuola secondaria, per classe di concorso e posti di sostegno;

2) determinazione del numero dei posti coperti dai docenti che hanno già beneficiato della legge ai fini dell'immissione in ruolo, per ogni tipologia di posto e per ogni categoria: disabili (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra o profughi, invalidi per servizio, invalidi del lavoro o equiparati, invalidi civili e sordomuti), orfani (orfani o vedove di guerra, per servizio o per lavoro), vedove/figli vittime del terrorismo (vedova/o, figli di vittime del dovere o azioni terroristiche): la procedura conta i docenti immessi in ruolo fino all'anno scolastico precedente, per i quali risultano due modalità di godimento (all'atto dell'immissione in ruolo e all'atto del conferimento dell'incarico o supplenza annuale);

3) determinazione del numero di posti riservati per il nuovo anno scolastico alle singole categorie. Il numero viene calcolato applicando l'aliquota, fissata per ogni categoria, alla differenza tra i posti in organico e quelli già ricoperti dal personale riservista con arrotondamento all'unità; le aliquote disposte sono del 7% per i disabili e per gli orfani, mentre per le vedove ed i figli del terrorismo la legge non ha previsto l'aliquota, ma le assunzioni devono avere la precedenza assoluta;

4) determinazione della disponibilità residua: per ogni tipologia di posto e per ogni categoria la procedura calcola il numero dei posti disponibili come differenza tra i posti riservati ed i posti coperti, evidenziando una eventuale disponibilità negativa;

5) riepilogo dei dati sintetici: il tabulato riporta, per ogni tipologia:
a) il numero totale di posti coperti dai docenti che hanno già beneficiato della legge ai fini dell'immissione in ruolo; *b)* il numero totale di posti riservati per il nuovo anno scolastico, pari all'8% della differenza tra i po-

sti in organico e quelli già ricoperti da riservisti di tutte le categoria, con arrotondamento all'unità; c) il numero totale dei posti disponibili per l'anno scolastico corrente, somma di tutte le disponibilità residue di cui al punto 4, da cui sono escluse eventuali disponibilità negative.

Sulla base della suddetta procedura il sistema informatico produce, su richiesta degli Uffici Scolastici Provinciali, i prospetti con le disponibilità dei posti per le nomine da conferire ai docenti beneficiari della legge 68/99 in base alle informazioni comunicate al suddetto sistema dagli Uffici stessi.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(29 settembre 2003)

RIGONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nel corso delle ultime ore un nubifragio di inusitata intensità si è abbattuto sul territorio della Provincia di Massa Carrara;

che dalle primissime notizie risultano gravissimi danni al territorio, alle persone ed ai loro beni;

che, in particolare, è segnalata la scomparsa di una anziana donna e il ferimento di altre tre, mentre il torrente Carrione è esondato dai suoi argini, invadendo i piani bassi delle abitazioni circostanti e trascinando con sé gli autoveicoli parcheggiati nelle strade;

che dalle prime, parziali, stime i danni ammonterebbero a cifre ingenti, mentre permane il rischio di una ripresa della pioggia e, quindi, di un nuovo peggioramento della situazione;

che la Regione Toscana ha chiesto la dichiarazione dello stato di calamità naturale per il territorio della Provincia di Massa Carrara,

si chiede di sapere se il Governo, ed in particolare il Presidente del Consiglio dei ministri, sia a conoscenza della drammatica situazione determinatasi a seguito dell'alluvione e se intenda dare tempestivo seguito alla richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale avanzata, su istanza del Sindaco di Massa Carrara, dalla Regione Toscana.

(4-05266)

(24 settembre 2003)

RISPOSTA. – Il giorno 23 settembre, fin dalle prime ore del mattino, il territorio della regione Toscana, nell'area compresa tra le Alpi Apuane e la Versilia, è stato interessato da condizioni meteorologiche avverse, causate da una discesa di aria fredda proveniente dalla Groenlandia in direzione dell'Europa centrale.

Il giorno precedente, sulla base degli elementi forniti dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica, il Dipartimento della protezione civile aveva avvertito che, nonostante la previsione di perturbazioni a carattere generalmente debole-moderato con precipitazioni al di

sotto della soglia di allarme, alcune zone, quali le Alpi Apuane e la Versilia, per la loro specifica conformazione orografica, potevano considerarsi a rischio di fenomeni temporaleschi più intensi e, quindi, richiedevano una particolare sorveglianza idro-meteorologica.

Pertanto, il Dipartimento della protezione civile, tramite gli strumenti di rilevamento pluviometrico dislocati sul territorio nazionale, ha attivato un monitoraggio del fenomeno in evoluzione ed un'attività di sorveglianza meteorologica mantenendo contatti continui con le Sale operative degli Enti territoriali competenti e dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Nel corso dell'intera giornata del 23 settembre, quindi, a partire dalle 2.00 di notte, come previsto, le zone della Versilia, dell'Appennino tosco-emiliano e delle Alpi Apuane sono state interessate da precipitazioni di rilevante intensità, caratterizzate da fenomeni temporaleschi per cui il predetto Dipartimento ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche, in cui si indicava che a partire dalla nottata e per le successive 24 ore, si prevedevano «precipitazioni anche intense a prevalente carattere di rovescio e temporale su Liguria, Alta Toscana e Friuli Venezia Giulia».

In particolare, le precipitazioni che hanno interessato il territorio della provincia di Massa sono state particolarmente abbondanti nella zona delle Alpi Apuane superando i 330 mm a Vergheto (Massa) e in località Orto di Donna (Lucca), pari ad oltre un decimo delle precipitazioni annue specifiche della zona, ed hanno raggiunto, nei pressi di Carrara, i 281 mm nell'arco delle 24 ore.

L'intensità è stata tale da provocare l'innalzamento del livello di numerosi corsi d'acqua e l'esondazione del torrente Corrione che, purtroppo, ha causato la morte di una persona (Ida Nicolai) travolta dall'impeto del torrente; nel corso della mattinata del 24 settembre, poi, si è resa necessaria l'evacuazione di 23 persone per l'allagamento delle proprie abitazioni.

Il fenomeno temporalesco ha interessato anche la comunicazione viaria tanto da rendere necessaria, per l'intera giornata, la chiusura al traffico della strada statale n. 1 Aurelia in località Nazzano (Massa) causata dall'esondazione di alcuni rii, nonché la temporanea interruzione della fornitura dei servizi primari di energia elettrica e gas.

Al fine di coordinare ed organizzare i primi interventi di soccorso, presso il comune di Carrara è stato istituito il Centro operativo comunale (COC), ed il Sindaco ha emesso un'ordinanza che ha previsto la chiusura delle scuole per due giorni.

La stima dei danni provocati dall'evento meteorologico, che hanno interessato, tra l'altro, alcune aziende e imprese locali costrette a sospendere la normale attività produttiva, è tutt'ora in corso.

A seguito della situazione verificatasi, la regione Toscana, con una nota del 24 settembre 2003, ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza per il territorio dei comuni di Massa e Carrara.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(1° ottobre 2003)

RONCONI. – *Ai Ministri dell'interno, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che con delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 4 giugno 1993 l'Amministrazione Comunale di Spoleto decise di partecipare all'aumento del capitale sociale della SSIT spa (Società Spoletina Imprese Trasporto) con una quota di lire 2.590.000.000 pari al 50 per cento dell'intero importo di lire 5.180.000.000 in quanto per la restante quota avrebbe dovuto sottoscrivere l'Amministrazione Provinciale proprietaria dell'altro 50 per cento del pacchetto azionario. Il provvedimento si rese necessario per l'ulteriore aggravamento della crisi economica e finanziaria della Azienda in pericolo di fallimento, sulla conduzione della quale da anni in Consiglio Comunale si erano espresse più che ragionevoli riserve;

che nella seduta del Consiglio Comunale del 16 maggio 1994 la Giunta riferì al Consiglio Comunale che per l'aumento del capitale sociale della SSIT si intendeva conferire l'area di «Piè di Colle» lungo Via dei Filosofi, unica area che interessava alla «Spoletina» e per la quale il perito nominato dal Tribunale indicava una valutazione di lire 1.977.461.000;

che con tale conferimento si sarebbe raggiunto l'obiettivo della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della «Spoletina» versando in denaro lire 777.000.000 (i 3/10 del capitale da sottoscrivere) e «in natura» beni per lire 1.977.461.000 salvo conguaglio di lire 164 milioni circa da riversare da parte della «Spoletina» in quanto eccedenti la sottoscrizione di lire 2.590.000.000;

che il Presidente della Spoletina in data 3 agosto 1995 comunicava quanto già avvenuto nella mattinata e cioè la firma della promessa di vendita alla Coop dell'area di Via dei Filosofi (atto del notaio Pirone del 3 agosto 1995);

che la «Spoletina» spa è Società a capitale interamente pubblico (50 per cento Comune e 50 per cento Provincia);

che la Coop Centro Italia Soc. Coop. a r.l. in data 22 gennaio 2002 ha richiesto l'attivazione delle procedure previste dall'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 440/00 per l'approvazione della variante al Piano regolatore generale successivamente approvata dal Consiglio Comunale in data 17 ottobre 2002;

che l'Amministrazione Comunale con delibera di Consiglio Comunale n.158 del 17 ottobre 2002 ha approvato i verbali della Conferenza di Servizi del 4 luglio 2002 e dell'11 luglio 2002 relativi alla variante agli

strumenti urbanistici per la realizzazione del Centro Commerciale Direzionale della Coop Centro Italia Soc. Coop a r.l. e la modifica della viabilità;

che tale deliberazione è divenuta operante in data 29 ottobre 2002, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria,

l'interrogante chiede di conoscere:

se la procedura per l'acquisto da parte della Coop Centro Italia Soc. Coop. a r.l. dell'area «Spoletina Trasporti» spa a capitale totalmente pubblico sia stata corretta ovvero in contrasto con l'attuale giurisprudenza;

se le procedure adottate per l'approvazione delle varianti, in particolare per l'assetto viario e dei parcheggi che renderebbero indisponibile la praticabilità di una delle arterie più importanti della città di Spoleto (Via dei Filosofi), siano state adottate secondo i normali criteri di legge;

se l'impatto ambientale già da alcuni anni segnalato agli organi competenti da alcuni cittadini di Spoleto, dal punto di vista paesaggistico e dell'assetto idrogeologico, sia stato attentamente valutato;

se la procedura per l'inizio delle attività di vendita possa avvenire solo dopo il completamento delle opere di urbanizzazione degli impianti igienici e di sicurezza nell'intero edificio;

se l'individuazione degli oneri economici da parte dell'Ente Pubblico per quanto attiene gli espropri per le aree poste a servizio sia stata conforme alla vigente normativa.

(4-03407)

(26 novembre 2002)

RISPOSTA. – Il nuovo titolo V della Costituzione, come è noto, ha collocato le Autonomie territoriali su un piano di pari dignità istituzionale accanto allo Stato, ampliandone la sfera di autonomia, già elemento fondante della nostra Costituzione.

Eventuali interventi da parte dell'Amministrazione statale debbono, perciò, essere limitati alle specifiche previsioni normative, al di là delle quali si tratterebbe di indebita ingerenza.

Effettuate queste precisazioni e sulla base delle notizie fornite dalla Prefettura-UTG di Perugia, si comunica quanto segue in ordine alla vicenda concernente le procedure di vendita di un'area di proprietà di una società a capitale interamente pubblico (partecipata in parti uguali dal Comune di Spoleto e dalla Provincia di Perugia) ad una società privata e la successiva realizzazione, nella stessa area, di un centro commerciale.

Al riguardo, il Comando dell'Arma dei Carabinieri di Spoleto ha riferito che la locale Tenenza della Guardia di Finanza, con informativa dell'8 febbraio 1997, nell'ambito di indagini preliminari svolte dalla Procura presso il Tribunale Civile e Penale di quella città, relative all'esposto querela da parte di alcuni Consiglieri comunali di Spoleto, ha ritenuto pienamente conforme alla normativa vigente la procedura per l'acquisto da parte della «Coop Centro Italia», Società Cooperativa a responsabilità limitata, dell'area «Spoletina-Trasporti Spa».

L'Autorità Giudiziaria disponeva, quindi, il 22 luglio 1998, il decreto di archiviazione del relativo procedimento penale.

Quanto agli altri punti sollevati, il Comune di Spoleto ha riferito che le procedure adottate per l'approvazione delle varianti e, in particolare, per quanto riguarda l'assetto viario e i parcheggi, erano quelle previste dalle vigenti leggi e, nello specifico, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 2000.

Dal canto suo, la Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico e Demotnoantropologico dell'Umbria ha comunicato che l'area interessata non è soggetta a tutela ambientale e che, pertanto, il progetto di realizzazione del centro commerciale non è stato sottoposto alle valutazioni di compatibilità ambientale secondo le procedure previste dalla legge n. 1497 del 1939, ora contenute nel decreto legislativo n. 490 del 1999.

Detto questo, la citata Soprintendenza ha precisato che ogni altra valutazione concernente gli aspetti urbanistici è da ritenere di stretta competenza del Comune di Spoleto e della regione Umbria.

Al riguardo, pertanto, il Comune di Spoleto ha riferito che la zona interessata dall'intervento non è sottoposta a nessun tipo di vincolo e che, conseguentemente, i vari progetti sono stati esaminati dalla competente Commissione edilizia comunale.

Lo stesso Comune ha, altresì, precisato che, date le opportune prescrizioni per la realizzazione dell'intervento, la procedura per l'inizio dell'attività è quella prevista dall'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1997, e successive modifiche, e che, nella fattispecie, il rilascio della certificazione è stato effettuato da apposita commissione dell'Ufficio Commercio del Comune di Spoleto.

Il Comune di Spoleto ha informato che la procedura non ha comportato oneri economici a carico dell'Amministrazione comunale e che il soggetto attuatore dell'intervento ha pagato tutti gli oneri concessori e tutte le somme dovute per gli espropri, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Rimangono naturalmente a disposizione dei cittadini tutte le possibilità di ricorso alla magistratura amministrativa e ordinaria per diritti soggettivi o collettivi eventualmente lesi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(1° ottobre 2003)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

alcuni organi di stampa nazionali, come il quotidiano «Libero», nei giorni scorsi, hanno riportato notizie riservate, di provenienza dei Servizi Segreti nazionali, il SISDE, circa la presenza sul territorio nazionale di molti depositi che celerebbero al loro interno pericolose scorie radioattive;

tali depositi risultano a forte rischio di attacco da parte del terrorismo internazionale;

tra essi ve n'è uno ubicato in territorio di Termoli, denominato «Cancre», pare contenente anch'esso pericoloso materiale nucleare e radioattivo e quindi, a pieno titolo, tra gli obiettivi primari dei terroristi;

che nel territorio di Termoli, come più volte denunciato dai cittadini, vi è stato, nel corso degli ultimi anni, un forte proliferare di casi di morte per cancro, una inspiegabile circostanza che ha colpito indistintamente la popolazione, coinvolgendo negli eventi luttuosi perfino molti bambini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della presenza nel territorio molisano e nello specifico di Termoli di questo deposito, tristemente, ma anche beffardamente, denominato «Cancre»; del materiale che detti depositi celerebbero al loro interno, della quantità, della specificità delle sostanze contenute e della loro pericolosità per l'ambiente e le persone;

di quale società o ente risulti la proprietà del sito e se ci sia il possesso delle debite autorizzazioni a mantenere un insediamento di tale natura e di forte rischio;

di quale luogo risulti la provenienza delle scorie radioattive stoccate nel sito;

quali precauzioni siano state prese dalla proprietà ad evitare un qualunque inquinamento radioattivo sul territorio molisano e quali provvedimenti siano stati adottati dagli stessi in fatto di tutela per i cittadini di Termoli, delle zone limitrofe e dell'intera regione;

quanti e quali altri depositi siono ubicati nel territorio della regione Molise;

quali iniziative abbiano già adottata e quali intendano intraprendere a tutela della salute dei cittadini e della loro tranquillità, i quali, senza le rivelazioni della stampa nazionale e senza l'intervento del SISDE circa un possibile attacco terroristico al sito, avrebbero ignorato la presenza, nel territorio regionale, di un sorta di «bomba» radioattiva che, anche se non colpita dal terrorismo internazionale, potrebbe produrre comunque un evento di estrema pericolosità.

(4-04003)

(27 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Occorre premettere innanzitutto che, come precisato dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) della Regione Molise, nell'espletamento delle numerose attività ispettive esercitate sul territorio regionale, ed in particolare in quelle della Provincia di Campobasso, non sono mai emerse situazioni nelle quali le organizzazioni produttive utilizzino o abbiano utilizzato, nei propri processi tecnologici, sostanze radioattive.

Né peraltro, oltre al deposito di rifiuti radioattivi esistente da decenni nel centro urbano del Comune di Castelmauro (Campobasso), di cui si dirà in seguito, si è a conoscenza che nel territorio regionale, ed in particolare nella provincia di Campobasso, siano stati attivati altri depositi di tali prodotti.

Risulta infatti destituita di fondamento la circostanza secondo la quale proverrebbero dallo stesso SISDE le notizie, riportate da organi di stampa, concernenti i depositi di scorie radioattive a rischio di attentati.

In particolare per quanto attiene la asserita presenza di un deposito, denominato CANCRE, ubicato a Termoli e contenente pericoloso materiale nucleare e radioattivo, dagli elementi acquisiti dal Prefetto di Campobasso, non sono emersi riscontri.

Risulta invece l'esistenza, nella regione Molise, come già detto, di un unico deposito, denominato CANCRE, ubicato nel comune di Castelmauro, di proprietà del fisico nucleare dr. Quintino De Notariis, titolare della ditta C.A.N.R.C. (Centro Applicazioni Nucleari e Controlli).

Tale sito di stoccaggio, oggetto di ripetute ispezioni e controlli da parte degli organismi preposti, autorizzato *ex art.* 93 del decreto del Presidente della Repubblica 185/64 con nulla osta dell'allora Medico Provinciale, con provvedimento del 19.12.1979, è stato ricavato nello scantinato e nella stalla di una casa di proprietà del Dr. De Notariis, posta nel centro abitato del paese.

Dal 1989, anno in cui lo spazio disponibile nei locali si è esaurito, non sono più stati depositati nuovi fusti, mentre le uniche movimentazioni degli stessi sono state rese necessarie per le opere di adeguamento alle prescrizioni impartite dall'ispettore dell'allora ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) oggi APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici).

Nel deposito sono attualmente detenuti 1833 fusti contenenti rifiuti radioattivi solidi e liquidi di provenienza ospedaliera e solo in piccola parte derivanti da impieghi industriali. Essi comunque non sono assolutamente classificabili come «scorie nucleari».

In occasione di una successiva ispezione da parte dell'APAT, effettuata il 19 settembre 1994, a conclusione degli accertamenti, è stata inviata una comunicazione alla Procura della Repubblica di Campobasso. Il processo si è concluso il 24 novembre 2000 con il proscioglimento in ordine ai reati ipotizzati e la contestuale condanna del Dr. De Notariis a smaltire nelle forme di legge parte dei fusti che per il decorso del tempo si sono trasformati in rifiuti tossici nocivi, in corso di esecuzione anche a seguito, di provvedimento del Presidente della Regione in data 18.10.2002.

In seguito alla trasmissione televisiva «Striscia la notizia», il 15 novembre 2000, la Procura di Campobasso richiedeva ulteriori indagini, che sono state effettuate dagli ispettori dell'A.P.A.T., unitamente ai Militari dell'Arma Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico. Il deposito è stato, quindi, ispezionato nei giorni immediatamente successivi e sono state impartite prescrizioni per l'adeguamento a quanto disposto dalla nuova nor-

mativa entrata in vigore con i decreti legislativi n. 230/1995 e n. 241/2000.

Contro tali prescrizioni il Dott. De Notariis presentava ricorso, ma in seguito provvedeva ad adeguare il deposito a quanto disposto in seguito all'ispezione. Un secondo accertamento veniva effettuato il 17 e 18 luglio 2001, per verificare la rispondenza delle modifiche apportate alle prescrizioni che erano state impartite.

Si precisa che di tutti gli accertamenti è stata sempre informata la Procura della Repubblica di Campobasso, con tempestive relazioni documentate.

La struttura resta sotto la costante attività ispettiva dell'APAT che ha precisato che le normali condizioni, nelle quali i fusti radioattivi sono attualmente conservati nel deposito, non determinano alcun innalzamento dell'intensità di esposizione di fondo nelle aree accessibili adiacenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(1° ottobre 2003)

SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che dal maggio 2002 è in atto un contenzioso amministrativo relativo al Comune di Ostuni (Brindisi);

che, in occasione delle elezioni comunali di Ostuni del 26 maggio 2002, i rappresentanti della lista «Forte» eccepirono irregolarità nella presentazione della lista di AN e presentarono ricorso alla Sottocommissione Elettorale Circondariale e successivamente al TAR di Lecce;

che in entrambe le sedi l'ammissione della lista di AN venne ritenuta regolare e legittima;

che, in seguito, gli stessi proposero ricorso al Consiglio di Stato che, quattro giorni prima delle elezioni, accordò sospensiva e la lista di AN fu esclusa dalla competizione elettorale, vinta dal centrosinistra proprio per la mancata presenza di Alleanza Nazionale;

che gli stessi rappresentanti della lista «Forte» rinunciarono poi al ricorso ed il Consiglio di Stato il 15 novembre 2002, con decisione depositata il 10 dicembre successivo, prese atto della rinuncia all'appello e ordinò che la decisione fosse eseguita dall'autorità amministrativa;

che, in una fase precedente, i rappresentanti della lista di Alleanza Nazionale avevano presentato ricorso contro la proclamazione dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali e il TAR di Lecce il 20 novembre 2002, pur dichiarando detto ricorso inammissibile e irricevibile, sostenne in sostanza che, qualora il Consiglio di Stato avesse preso atto della rinuncia all'appello della lista «Forte», ciò avrebbe portato «secondo le regole al passaggio in giudicato della sentenza di questo TAR, già citata (cioè quella che aveva dichiarato la regolarità dell'ammissione della lista di AN), e quindi a nuove elezioni caducandosi gli effetti della sospensione

del Consiglio di Stato» ed ancora «comunque una ulteriore attività della pubblica amministrazione tendente alla rinnovazione delle operazioni elettorali»;

che i rappresentanti del centrosinistra del Comune di Ostuni presentarono al Consiglio di Stato ricorso in revocazione avverso la decisione dello stesso Consiglio del 15 novembre 2002 ed anche altro ricorso;

che fu fissata l'udienza per il 28 marzo 2003;

che nella stessa udienza la 5° Sezione del Consiglio di Stato doveva esaminare anche il ricorso presentato dai rappresentanti di AN avverso la decisione del TAR di Lecce del 20 novembre 2002;

che i primi due ricorsi furono respinti mentre il ricorso di AN fu rinviato a novembre 2003 in quanto mancava il fascicolo del contenzioso del TAR di Lecce;

che non si comprende perché detto fascicolo non sia stato inviato al Consiglio di Stato come avviene in tutti i casi del genere;

che i rappresentanti degli interessi di AN chiesero l'anticipazione dell'udienza del novembre 2003 che fu infatti fissata al 1° luglio;

che l'avv. Massimo Ciullo, uno dei difensori di AN, il 16/6/2003 constatò dalla pagina istituzionale di Internet che era stato depositato «il fascicolo d'ufficio del TAR»;

che successivamente lo stesso avv. Ciullo rilevò dalla memoria dell'avv. Cecilia Zaccaria, difensore del Comune di Ostuni, che al Consiglio di Stato era pervenuto invece soltanto un sottofascicolo e non già il fascicolo d'ufficio;

che i legali di AN, recatisi presso gli uffici del TAR di Lecce, constatavano che in effetti non era stato reperito il fascicolo originale e che il TAR aveva provveduto a trasmettere copia del medesimo;

che questa circostanza fu messa per iscritto dal Direttore della I Sezione del TAR di Lecce in una nota inviata il 30/6/2003 all'avv. Ciullo e trasmessa alla 5ª Sezione del Consiglio di Stato prima dell'udienza del 1° luglio;

che il Collegio giudicante della 5° Sezione del Consiglio di Stato, il 1° luglio con decisione pubblicata il 10 luglio successivo, rinviò l'udienza al 21 ottobre 2003, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per la ricostruzione del fascicolo;

che nel frattempo il Direttore della I Sezione del TAR di Lecce, con nota del 4 luglio comunicata all'avv. Massimo Ciullo e al Consiglio di Stato, faceva presente che il giorno 3 precedente era stato rinvenuto il fascicolo originale e che lo stesso era stato rimesso, a mezzo posta celere, nella stessa giornata del 4 luglio, al Consiglio di Stato;

che ovviamente i giudici della 5° Sezione non hanno potuto tenere conto di ciò anche se il fascicolo originale era pervenuto al Consiglio di Stato l'8 luglio, cioè due giorni prima della pubblicazione della decisione del 1° luglio;

rilevato:

che in concreto la 5° Sezione del Consiglio di Stato non ha potuto decidere sul ricorso presentato dai rappresentanti di AN in quanto, in un

primo tempo, il fascicolo non era stato inviato dal TAR di Lecce e successivamente perché era stato inviato un sottofascicolo e non il fascicolo originale, smarrito e poi, quasi come un gioco di prestigio, ritrovato, dopo la decisione di rinvio da parte del Consiglio di Stato ormai perfezionata; che evidentemente qualcosa di veramente poco chiaro deve essere accaduto presso gli Uffici della I Sezione del TAR di Lecce,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di fare eseguire una ispezione presso la I Sezione del TAR di Lecce per accertare le eventuali irregolarità verificatesi e i responsabili delle stesse.

(4-05031)

(22 luglio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si fa presente che la vicenda relativa ai ricorsi presentati in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Ostuni tenutesi il 26 maggio 2002 è stata posta all'ordine del giorno del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta dell'11 settembre 2003.

In tale seduta il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, preso atto e ritenute esauritive le giustificazioni addotte dal Presidente della sezione staccata di Lecce, ha deciso di non adottare alcuna iniziativa, in quanto, a seguito della disfunzione effettivamente verificatasi, non è derivato alcun pregiudizio all'attività giurisdizionale.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(3 ottobre 2003)

TOIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per gli italiani nel mondo.* – Premesso che:

è in corso di emanazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per il 2002»;

il decreto prevederà, all'articolo 3, l'ammissione in Italia dei lavoratori di origine italiana fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 4.000 persone;

i contenuti di tale decreto sono stati ampiamente diffusi dagli organi di stampa, sia in Italia che all'estero, determinando notevoli aspettative;

considerato inoltre che i tempi già ampiamente avanzati e la necessità della preventiva iscrizione dei lavoratori interessati negli appositi elenchi presso le rappresentanze italiane in Argentina, probabilmente

non consentiranno, in assenza di un tempestivo intervento governativo, a nessun lavoratore di ottenere entro l'anno in corso il visto d'ingresso in Italia, anche in considerazione dei pesanti carichi di lavoro di cui risultano già gravate le rappresentanze stesse,

si chiede di sapere:

se siano già state diramate direttive in merito all'organizzazione e all'attività delle rappresentanze diplomatico-consolari in Argentina;

se risulti siano già in corso di stesura gli elenchi previsti dall'emanando decreto;

se si ritenga che il decreto possa avere effettiva efficacia entro il 2002 nel rispetto degli impegni assunti da questo Governo.

(4-03344)

(13 novembre 2002)

RISPOSTA. – Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di programmazione annuale degli ingressi di stranieri in Italia per motivi di lavoro (cosiddetto decreto flussi), per l'anno 2002, è stato firmato il 18 ottobre 2002 ed è entrato in vigore, con la sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, il 15 novembre 2002. La ristrettezza dei termini in esso contemplati per l'anno 2002 ha indotto a prorogare il termine per presentare le domande al 31.03.2003.

Nel 2002 è stata approvata la legge 189/2002, che contiene una sostanziale modifica alla normativa vigente in materia di asilo ed immigrazione, ed è stata approvata un'ampia regolarizzazione di stranieri irregolari, già impiegati presso imprese e famiglie, che ha interessato – secondo i dati sulle domande presentate – alcune centinaia di migliaia di cittadini extracomunitari.

In tali circostanze del tutto particolari, si è provveduto all'approvazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha regolato la materia in via transitoria, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dalla legge 189/2002. Tale provvedimento ha riservato una quota di 4000 ingressi a favore di quei lavoratori stranieri di origine italiana residenti in Argentina, che chiedono di essere iscritti in un apposito elenco costituito presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali degli stessi.

Si tratta di una disposizione che dà applicazione all'art. 17, comma 1, lettera *b*), della legge 189/2002 (che prevede di istituire quote riservate a favore di lavoratori stranieri di origine italiana residenti in Paesi extracomunitari), in considerazione dei tradizionali legami di amicizia esistenti tra Italia ed Argentina e del difficile momento che sta attraversando il Paese, la cui crisi ha duramente colpito anche anche la collettività di origine italiana colà residente.

Affinché fossero resi conoscibili tempestivamente gli elenchi dei cittadini argentini di origine italiana, è stata predisposta un'applicazione in-

formatica d'intesa con il Ministero del lavoro, denominata SILES, destinata a ricevere l'inserimento dei nominativi degli argentini di origine italiana inseriti negli elenchi, e renderli consultabili da parte degli Uffici periferici destinatari delle rispettive richieste di autorizzazione al lavoro. All'inserimento hanno provveduto le rappresentanze diplomatico-consolari che sono state dotate dei codici di accesso (alla data del 15 aprile 2003 risultavano inseriti complessivamente 281 nominativi di persone incluse negli elenchi).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

BACCINI

(15 settembre 2003)

TONINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il decreto del 17 maggio 2002, avente come titolo «Individuazione delle professioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2002, n. 189, ha sancito che le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) se rese – oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni indicate dall'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni – dagli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale del 29 maggio 2001, che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili, ivi compreso quello di fisioterapista;

il massofisioterapista (professione sanitaria ausiliaria in vigore dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1971, n. 403, ed ora professione sanitaria in virtù dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42), ricompreso nel decreto del 21 gennaio 1994 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze, ora abrogato dal decreto 17 maggio 2002, con corso biennale di formazione o con corsi attivati dopo l'anno scolastico 1995/96, si vede escluso dal citato decreto del 17 maggio 2002, come specificato da una nota del Ministero della salute inviata alla Federazione Nazionale dei Collegi dei Massofisioterapisti;

in base all'abrogazione del decreto del 21 gennaio 1999 la categoria dei massofisioterapisti si vede costretta improvvisamente all'applicazione dell'IVA sulle ricevute fiscali emesse su prestazioni riabilitative, senza che si comprendano le ragioni di una tale esclusione,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti urgenti intenda attuare il Ministro della salute per eliminare la disparità di trattamento prevista dal decreto del 17 maggio 2002 a danno degli esercenti la professione di massofisioterapista.

(4-04872)

(2 luglio 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo, si comunica che la maggior parte dei massofisioterapisti, ai sensi del comma 1, dell'art. 4, della legge n. 42/99, sono da considerarsi equipollenti al fisioterapista di cui al decreto ministeriale n. 741/94, ai soli fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base.

La parte residuale della categoria, in possesso di un titolo conseguito a compimento di un corso biennale, è, di fatto, esclusa dall'applicazione del decreto ministeriale 17 maggio 2002.

Lo scrivente Ministero sta predisponendo un disegno di legge per una nuova regolamentazione delle professioni sanitarie, che recepirà i principi contenuti nella sopraggiunta modifica costituzionale del Titolo V. In quella sede si potranno esaminare tutte quelle situazioni collegate all'esercizio professionale delle figure sanitarie esistenti.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(3 ottobre 2003)
